



PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia verificati l'esistenza di errori materiali nell'Avviso del 25 settembre 2014 riguardo l'importo del compenso rispetto ai valori applicati ai contratti per incarichi di Esercitatore:

PROVVEDE

Con il presente atto di **RETTIFICA** alla modifica dell'Atto nelle tabelle descrittive dei compensi applicati come di seguito riportato:

AVVISO del 25 Settembre 2014

Corso	A.	Insegnamento	SSD	Sem.	CFU	GG	ORE	Compenso al netto oneri a carico università per contratti occasionale (-0,85%)	Compenso al netto oneri a carico università per contratti libero professionali (con P.I.) (-26,31%)
MOI_Dis	2	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	SECS-P/10	1	9	12	63	2.612,61	2.244,06
SCO_Dis	1	PSICOLOGIA GENERALE	M-PSI/01	1	9	12	63	2.612,61	2.244,06
SCO_Dis	2	PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE	M-PSI/01	1	6	9	42	1.741,74	1.496,04

Tale tabella è sostituita dalla seguente:

Corso	A.	Insegnamento	SSD	Sem.	CFU	GG	ORE	Compenso al netto oneri a carico università per contratti occasionale (-0,85%)	Compenso al netto oneri a carico università per contratti libero professionali (con P.I.) (-26,31%)
MOI_Dis	2	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	SECS-P/10	1	9	12	63	1.833,30	1.575,00
SCO_Dis	1	PSICOLOGIA GENERALE	M-PSI/01	1	9	12	63	1.833,30	1.575,00
SCO_Dis	2	PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE	M-PSI/01	1	6	9	42	1.222,20	1.050,00



Il presente Provvedimento è adottato in applicazione del regime di autotutela dell'Amministrazione previsto dalla **legge n. 241/1990** che dispone quanto segue:

La rettifica è il provvedimento mediante cui, di regola, viene eliminato l'errore materiale in cui è incorsa l'Autorità emanante nella determinazione del contenuto del provvedimento.

La rettifica, quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie non ha natura di vero e proprio provvedimento di riesame, in quanto:

- non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d'ufficio;
- non coinvolge la valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'emanazione del provvedimento di primo grado;
- non comporta nessuna valutazione tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 19 luglio 2009, n. 271);
- non richiede una motivazione rigorosa (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1973/2012, cit.).

Il Direttore di Dipartimento

f.to Prof.ssa Paola Vezzani